

ESAME ABBINATO PPL 170/9^ - 393/9^ - 441/9^**TESTO UNIFICATO**

“Introduzione della doppia preferenza di genere – modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”

RELATORE: CAPUTO

Art. 1

(Modifica ed integrazione all'articolo 1 della l.r. 1/2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente: « 6. Al fine di dare concreta attuazione agli articoli 51, comma 1, e 117, comma 7, della Costituzione, in ogni lista elettorale nessuno dei due generi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. »;

2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1, è aggiunto il seguente: « 6 quater. Il rapporto proporzionale tra i candidati dei due generi - di cui al comma 6 del presente articolo - deve essere rispettato anche in tutti i messaggi politici autogestiti elettorali nonché in ogni programma di comunicazione politica, trasmessi sia dalle emittenti radiotelevisive pubbliche che private. ».

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, il periodo: « L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa, » è sostituito dal seguente: « L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

Art. 3

(Modelli della scheda elettorale)

1. I modelli di scheda di votazione riportati nelle tabelle allegate (lettere A e B) alla l. r. 7 febbraio 2005, n. 1, devono essere modificati in modo tale da prevedere due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.